

REGOLAMENTO

SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Viste le linee guida, emanate dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute in data 25/01/2005 per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica, viene predisposto il seguente protocollo, in cui si declinano i compiti e le responsabilità delle parti interessate: famiglia, medico curante e Istituzione scolastica.

Tipologia degli interventi

1. La somministrazione di farmaci in ambito scolastico è riservata esclusivamente alle situazioni per le quali il medico curante valuta l'assoluta necessità di assunzione del farmaco nell'arco temporale in cui l'alunno frequenta la scuola (orario scolastico);
2. La somministrazione del farmaco può essere prevista in modo programmato, per la cura di particolari patologie croniche, o al bisogno, in presenza di patologie che possano manifestarsi con sintomatologia acuta;
3. La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal medico curante; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Soggetti coinvolti

1. La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
 - la famiglia degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
 - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
 - i servizi sanitari: i medici di base e le ASP competenti territorialmente;
 - gli Enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno

Modalità di intervento

1. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori dell'alunno/a in questione o dagli esercenti la potestà genitoriale, e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno/a con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
2. La richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci, inoltrata dalla famiglia al Dirigente Scolastico, ha validità per l'anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico, anche per eventuale proroga.
3. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta scritta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta, per cui:
 - individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
 - autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
 - verifica la disponibilità del personale docente e/o ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94.

Gestione delle emergenze

Nei casi in cui si ravvisi l'insufficienza dei provvedimenti programmati e/o una situazione di emergenza, è opportuna l'eventuale richiesta di intervento dei servizi di emergenza (118 ed altri).

Approvato dal C.I. nella seduta del 5/11/2021